

COMUNE DI NOICÀTTARO



(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

C.F./P.Iva 05165930727 - Web-Site:

www.comune.noicattaro.bari.it

II SETTORE: RISORSE

SERVIZIO: S.U.A.P. - ATTIVITÀ ECONOMICHE

Via Pietro Nenni, n. 11 - Noicàttaro - (BA) -

Pec: suap.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it

☒ 70016 ☎ 080.478.42.33 📠 080.478.12.98



AVVISO PUBBLICO

Premesso che

La Giunta Regionale, nella seduta del 26 maggio 2020, ha stabilito, con apposita deliberazione, che l'obbligo di indicare e di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) per le strutture ricettive non alberghiere, per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, decorre dall'1 luglio 2020 anziché dall'1 gennaio 2021. Quest'ultimo termine era stato fissato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 del 10 marzo 2020.

Per le modalità operative per l'acquisizione del Codice Identificativo di Struttura (CIS), la Giunta rinvia alle disposizioni già adottate con Deliberazione n. 22/2020 e con Determinazione Dirigenziale n. 34/2020.

VISTA la nota della Regione Puglia "Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio" prot.9387 del 04.05.2021 con la quale si chiede ai comuni di voler porre in essere *apposite attività di sensibilizzazione e informazione ai cittadini sulla sussistenza dei predetti obblighi normativi*.

RENDE NOTO

AI TITOLARI DI STRUTTURE RICETTIVE DEL COMUNE DI NOICATTARO : ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL CIS – Codice Identificativo di Struttura: OBBLIGATORIO DAL 1 LUGLIO 2020

La normativa di riferimento

La Regione Puglia, con Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57 "Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49", ha inserito, integrandola, nella L.R. 49/2017 il Capo II Bis "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il "Codice Identificativo di Struttura" (CIS).

Con Deliberazione n. 22/2020, la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuative e di gestione del "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere".

Con Atto Dirigenziale n. 34 del 18 febbraio 2020, la Sezione Turismo ha adottato il form da utilizzare per l'attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, ha definito i contenuti ed il formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e i caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura.

Cosa è il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva ed aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive non alberghiere, ossia le strutture ricettive extra alberghiere (villaggi turistici, campeggi, mini - aree di sosta, ostelli della gioventù, residenze turistiche o residence, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, esercizi di affittacamere, attività agrituristiche con ricettività, attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale) e gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo". Per consultare la versione "pubblica" del Registro cliccare sul seguente link [Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere](#).

Cosa è il CIS – Codice Identificativo di Struttura

Il CIS – Codice Identificativo di Struttura è costituito da 19 caratteri alfanumerici. La Legge Regionale 57/2018 obbliga tutti i soggetti destinatari a riportare il CIS in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva. Anche i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti destinatari devono pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.

Come viene attribuito il CIS

Al fine di consentire la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l'attribuzione del Codice Identificativo di Struttura (CIS), è stato realizzato un applicativo informatico che consente l'attribuzione del CIS a tutti i soggetti destinatari.

A decorrere dalla pubblicazione della DGR 22/2020, il sistema ha provveduto, automaticamente, ad attribuire alle strutture ricettive extra alberghiere, già registrate nel DMS – Digital Management System (www.dms.puglia.it), il Codice Identificativo di Struttura (CIS), che sostituisce eventuale altro codice attribuito in precedenza, e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Il CIS è riportato sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità. Per le strutture ricettive extra alberghiere avviate e registrate nel DMS dopo la pubblicazione della DGR 22/2020 il sistema provvede ad attribuire il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al momento della convalida della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS).

Per quanto riguarda, invece, gli alloggi locati ad uso turistico, i locatori, dal 4 marzo 2020, sono tenuti ad effettuare la registrazione della struttura/strutture offerta/e in locazione all'interno del DMS. Per avviare la procedura finalizzata all'iscrizione nel Registro e all'ottenimento del CIS, l'utente deve accedere al DMS, all'indirizzo www.dms.puglia.it, attraverso il sistema SPID – livello 2. All'interno dell'area riservata, l'utente

deve cliccare su "Aggiungi locazione turistica" e compilare i campi previsti. Dopo aver cliccato su "Invia Registrazione", la locazione turistica risulta registrata nel DMS. Al termine, il sistema attribuisce il CIS. L'attività è, inoltre, inserita nel Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Le sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, le strutture ricettive non alberghiere che, a far data dall'1 luglio 2020, non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive extra alberghiere e dei locatori, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, a far data dall'1 luglio 2020 i soggetti che non ottemperano correttamente al predetto obbligo, ovvero che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

Dalla Residenza Comunale, 06.05.2021

Il Dirigente

Dott. Franco DEMATTIA